



COMUNE DI CECINA

REGOLAMENTO COMUNALE

OGGETTI SMARRITI

Approvato con delibera consiglio comunale n° 42 del 26 aprile 2016

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Oggetto del Regolamento
- Art. 2: Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 3: Consegna del bene
- Art. 4: Registrazione e presa in carico
- Art. 5: Oggetti pericolosi
- Art. 6: Armi
- Art. 7: Cose deperibili

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 8: Ricerca del proprietario
- Art. 9: Pubblicazione e custodia degli oggetti
- Art. 10: Visione degli oggetti

TITOLO III

RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE

- Art. 11: Restituzione al titolare
- Art. 12: Restituzione al ritrovatore
- Art. 13: Restituzione ad eredi ed incapaci
- Art. 14: Premio dovuto al ritrovatore

TITOLO IV

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

- Art. 15: Disponibilità del bene non ritirato
- Art. 16: Reperimento targhe veicoli
- Art. 17: Disciplina transitoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività correlate al ritrovamento di cose mobili nell'ambito del territorio comunale. Tali attività sono ricondotte nell'Unità Operativa Autonoma di Polizia Municipale - U.O. Violazioni Amministrative .

Il responsabile dell'Ufficio è individuato con apposito provvedimento del Comandante.

La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è eseguita in conformità al disposto dell'articolo 927 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini del presente regolamento vale l'equiparazione del possessore o del detentore al proprietario, secondo quanto stabilito dall'articolo 931 del Codice Civile.

Art. 2

Ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono ed ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che ne consenta di individuare il proprietario.

Ai fini del presente regolamento sono assimilate alle cose mobili le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.

Art. 3

Consegna del bene

Chiunque trovi una cosa mobile, della quale non conosca il proprietario, deve consegnarla senza ritardo all'Ufficio Oggetti Smarriti, indicando le circostanze del ritrovamento.

Al momento della consegna il Responsabile dell'Ufficio Oggetti Smarriti, , accertata l'identità del consegnatario, redige verbale attestante l'indicazione delle cose ritrovate e le circostanze del ritrovamento, rilasciando copia al consegnatario.

Quando il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi al competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale sia effettuato da agenti della Polizia Municipale, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza o da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici durante l'espletamento del servizio, lo stesso Ufficio trattiene una copia dei relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, previa verifica degli oggetti trasmessi e con contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.

I soggetti individuati al precedente comma non hanno titolo per acquistare la proprietà dei beni rinvenuti durante l'espletamento del servizio.

Art. 4

Registrazione e presa in carico

Tutti gli oggetti ritrovati e consegnati all'Ufficio, sono presi in carico dal Responsabile ed annotati in apposito registro, consistente in un data base elettronico, con numerazione progressiva. Ad essi, o all'involucro che li contiene, è applicato una fascetta con il numero e la data di registrazione.

Nel registro sono indicati la data della consegna, la natura e la descrizione dettagliata del bene, le circostanze del ritrovamento, le generalità del consegnatario.

Nel registro sono altresì trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato. Le chiavi ed altre cose minute, prive di valore non sono registrate, sono trattenute per 30 giorni e successivamente distrutte.

L'Amministrazione Comunale prende in carico il bene rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuta alla manutenzione del medesimo, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all'Amministrazione stessa o a sue strutture.

Art. 5

Oggetti pericolosi

Al fine di evitare il deposito di sostanze pericolose o nocive, il Responsabile dell'Ufficio all'atto del ritiro deve sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo all'apertura di contenitori chiusi a chiave come borse e valige.

Nel caso vengano ritrovate sostanze pericolose, nocive o sospette tali, l'Ufficio provvederà ad avvisare le competenti autorità di P.S., oppure, ove sia opportuno, alla distruzione immediata dell'oggetto e/o al relativo smaltimento nei modi previsti dalla legge.

Dell'eventuale apertura di contenitori comunque classificabili e delle procedure seguite deve essere redatto apposito verbale.

Art. 6

Armi

L'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi di cui alla Legge n. 110 del 18.4.1975, eventualmente rinvenute nel territorio comunale è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, competente per territorio.

Chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza o in mancanza, presso il più vicino Comando dei Carabinieri che ne rilasciano ricevuta.

In considerazione della peculiarità dei predetti beni, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile in combinato disposto con la normativa di pubblica sicurezza.

Art. 7

Cose deperibili

Qualora l'oggetto ritrovato sia di facile deperimento e non abbia alcuna possibilità di utilità sociale, l'ufficio provvederà ad alienarlo. Il ricavato sarà versato alla cassa comunale e potrà essere devoluto in beneficenza, previa valutazione dell'amministrazione e verbale delle operazioni.

In caso di necessità lo stesso ufficio potrà provvedere alla distruzione dell'oggetto.

Qualora si tratti di generi commestibili o di oggetti deperibili capaci di riutilizzo sociale dovrà preferirsi la cessione ad Associazioni o Enti morali/assistenziali locali, ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti, previa annotazione sul registro e redazione di apposito verbale.

Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, macchine fotografiche, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità del Responsabile dell'Ufficio.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 8

Ricerca del proprietario

Esperate le procedure di registrazione e di presa in carico delle cose ritrovate, l'Ufficio provvede, se possibile, alla individuazione del proprietario, anche verificando se le cose risultino di provenienza furtiva.

Quando le condizioni del ritrovamento o la natura dell'oggetto consentono l'individuazione del proprietario, l'Ufficio provvede ad avvertirlo immediatamente del deposito mediante formale comunicazione, fornendo le indicazioni necessarie circa le modalità del ritiro.

Art. 9

Pubblicazione e custodia degli oggetti

Le forme di pubblicità del ritrovamento sono disciplinate dall'art. 928 del C.C. con pubblicazione del relativo avviso all'Albo on line.

L'elenco dei beni rinvenuti è altresì pubblicato sul sito dell'Ente, nell'apposita sezione riservata alla Polizia Municipale .

Art. 10

Visione degli oggetti

Gli interessati possono prendere visione degli oggetti custoditi, qualora corrispondenti alla descrizione riportata nel registro, in presenza del Responsabile e previo accordo con lo stesso, presentandosi all'Ufficio di Polizia Municipale nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è sempre ammessa la visione, anche fuori del normale orario.

Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari degli stessi a mezzo telefono.

TITOLO III

RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE

Art. 11

Restituzione al titolare

Gli oggetti ritrovati sono restituiti, previo accertamento della titolarità dell'avente diritto che presenta istanza. Chi si dichiara avente diritto dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo. Della restituzione viene redatto apposito verbale.

Quando gli oggetti ritrovati risultino di provenienza furtiva ed il proprietario abbia presentato regolare denuncia, la stessa deve essere esibita all'Ufficio Oggetti Smarriti, all'atto del ritiro.

Copia del verbale di restituzione deve essere trasmessa anche all'Organo di Polizia ove è stata presentata denuncia di furto.

I documenti di identità o di riconoscimento come definiti dall'art. 1 lettere c) e d) del D.P.R. 445/2000 o altri atti emessi dalla P.A., sono restituiti all'avente diritto salvo non abbia già ottenuto il duplicato; in tal caso, i documenti saranno trasmessi all'Ente che li ha emessi.

Le carte di credito o blocchetti assegni 'bloccati' dall'Istituto che li ha in precedenza emessi, o oggetti assimilabili, devono essere distrutti con un taglio di forbice.

Qualora l'avente diritto risieda in altro Comune, l'Ufficio trasmette gli oggetti medesimi, a mezzo Raccomandata A/R, al Sindaco del Comune di residenza del proprietario, con l'invito ad adempiere alla restituzione.

I documenti appartenenti a cittadini di Paesi stranieri sono inviati a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) ai rispettivi Consolati od Ambasciate in Italia.

Art. 12

Restituzione al ritrovatore

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (ex art. 928 Cod. Civ.) senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, l'ufficio oggetti smarriti provvederà ad avvertire, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il ritrovatore che potrà ritirare il bene entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il ritrovatore dovrà pertanto presentarsi personalmente o tramite persona munita di delega, per la restituzione del bene ritrovato, presentando la ricevuta di cui all' art. 2.

La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale ed alle condizioni previste dagli artt. 10 ed 11. Non si dà luogo all'acquisto della proprietà per il personale di cui all'art. 3, comma 3.

Art.13

Restituzione ad eredi ed incapaci

In caso di decesso dell'avente causa, gli oggetti di proprietà del defunto saranno riconsegnati agli eredi legittimi purché muniti di regolare attestazione.

Gli oggetti o il loro corrispettivo non possono essere restituiti ai soggetti privi della capacità naturale di intendere e di volere è pertanto possibile restituire il bene anche a minore chiaramente dotato di capacità di discernimento.

Art. 14

Premio dovuto al ritrovatore

L'amministrazione rimane estranea ai rapporti che possono instaurarsi tra proprietario e ritrovatore. Per il premio dovuto al ritrovatore si fa riferimento all'art. 930 del Codice Civile.

Non spetta alcun premio agli appartenenti agli organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale, ai dipendenti di Enti Pubblici in genere, dell'Azienda di Raccolta rifiuti per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici, dei Musei, di mostre ed altro per gli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato all'interno delle vetture.

Il proprietario, o il ritrovatore, prima di ritirare l'oggetto depositato, dovrà corrispondere ai sensi dell'art. 929 del C.C., una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita con apposita deliberazione ed aggiornata periodicamente. L'importo della spesa dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale.

TITOLO IV

ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

Art. 15

Disponibilità del bene non ritirato

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si sia presentato il proprietario e/o il rinvenitore, il Comune acquista la piena disponibilità delle cose ritrovate.

La Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre l'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente ad Associazioni di beneficenza, Onlus ecc... operanti sul territorio, affinché siano impiegati per finalità socialmente utili.

CASI PARTICOLARI

Art. 16

Reperimento Targhe veicoli

In ipotesi di deposito presso l'Ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o simili immatricolati presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri e/o registrati al P.R.A. - effettuato il necessario accertamento mediante l'Ufficio Violazioni del Comando di P.M., al fine di risalire al proprietario, si procederà come segue:

- **A** - se trattasi di targhe di veicoli appartenenti a persone residenti nel Comune di Cecina si seguirà la procedura di cui al precedente art. 5 comma 2 (per i non residenti nel territorio comunale si procederà secondo quanto stabilito al successivo punto B)
- **B** - per le targhe di veicoli immatricolati in altri Comuni della Provincia di Livorno o in altre Province ed appartenenti a persone fisiche e/o giuridiche che non hanno la residenza e/o la sede legale nel territorio comunale, l'Ufficio invierà le targhe al Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente per territorio.

Art. 17

Disciplina Transitoria

Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione anche per gli oggetti attualmente depositati presso l'ufficio Oggetti Smarriti ed aventi una posizione non ancora definita.

Articoli Codice Civile di riferimento:

Articolo 927 Codice Civile - Cose ritrovate - Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 Codice Civile - Pubblicazione del ritrovamento - Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 Codice Civile - Acquisto di proprietà della cosa trovata - Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 Codice Civile - Premio dovuto al ritrovatore Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.